

**ORDINE dei GEOLOGI
della Lombardia**

ISCRITTI OGL

Milano, 29 maggio 2009
Ns rif. prot. n. 128

Oggetto: lettera circolare del 29 maggio 2009

Carissimi Colleghi,

considerate le ripetute segnalazioni ricevute e al fine di garantire il decoro professionale, la qualità delle prestazioni e la tutela della correttezza nei rapporti con la committenza e tra colleghi, si raccomanda a tutti gli iscritti il rispetto della normativa vigente e in particolare dell'art. 2233 del C.C. e dei criteri di cui agli articoli 17, 18, e 19 del **Codice Deontologico** approvate dal **Consiglio Nazionale dei Geologi** in data 19/12/2006 che per comodità vengono integralmente riportati:

Art. 17

Parametri tariffari

La tariffa professionale approvata con D.M. 18 novembre 1971 e s.m.i., determinativa soltanto dei minimi compensativi dell'attività professionale del geologo esercitata nelle varie forme, costituisce legittimo elemento di riferimento ai fini della tutela della dignità professionale del singolo geologo e della categoria, nonché della qualità delle prestazioni, fino all'emanazione di nuova tariffa articolata in parametri superiori ai minimi.

Art. 18

Commisurazione della parcella

A garanzia della qualità delle prestazioni ed ai sensi dell'art. 2233, comma 2, codice civile il geologo che esercita attività professionale nelle varie forme – individuale, societaria, associata – deve sempre commisurare la propria parcella all'importanza della prestazione ed al decoro professionale.

L'Ordine vigila sull'osservanza dell'art. 2233, comma 2, C.C. che costituisce obbligo deontologico la cui violazione determina l'instaurazione di procedimento disciplinare.

Art. 19

Evidenza pubblica

Per le procedure di evidenza pubblica, anche ove la P.A. non utilizzi quale parametro compensativo la tariffa professionale, il geologo dovrà comunque commisurare la propria offerta all'importanza della prestazione ed al decoro professionale ai sensi dell'art. 2233, comma 2, C.C.

Della mancata utilizzazione da parte della P.A. dei parametri compensativi di cui al precedente comma, il geologo informa l'Ordine territoriale di appartenenza.

ORDINE dei GEOLOGI della Lombardia

La sollecitazione al rispetto delle norme esistenti scaturisce, come detto in premessa, dalle segnalazioni ricevute dai molti Colleghi e dall'osservazione (ovvia) che, laddove i tempi ed i compensi siano eccessivamente contenuti, la qualità del lavoro professionale, rischia di scadere ad un livello tale da rendere l'elaborato geologico del tutto inutile e talvolta addirittura controproducente.

Pertanto pur avendo ben presente quanto stabilito dal Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 233 (D.L. "Bersani") si osserva che rimane in vigore il disposto dell'art. 2233 C.C. che al comma 2 recita: *"..in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione"* e rimangono del tutto validi e cogenti i regolamenti professionali citati e tra cui quelli del Codice Deontologico.

Da tutto quanto sopra si evince quanto segue:

- 1) Il professionista deve valutare (eventualmente con l'aiuto dell'Ordine – Commissione Tariffario) se il compenso proposto è rispettoso dell'art. 2233 commi 1 e 2 del C.C. e nel caso questo non lo sia segnalare la cosa all'Ordine di appartenenza.
- 2) Il Professionista che non ottemperi a tale procedura è passibile di procedimento disciplinare.
- 3) L'Ordine ricevuta notizia di gare o affidamenti diretti non rispettosi dell' art. 2233 del C.C. si attiva per chiedere spiegazioni alla P.A. e contemporaneamente procede all'accertamento e all'eventuale procedimento disciplinare nei confronti degli Iscritti.

Infine ricordo che il Codice Deontologico non è soltanto un'espressione di "buona volontà" ma è a tutti gli effetti regolamento cogente che non può in alcun caso essere disatteso.

Il Presidente

Lamberto Griffini

